

**Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/
Commissione**

(Causa T-623/13) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti due procedimenti nazionali in materia di concorrenza — Documenti trasmessi alla Commissione da parte di un'autorità nazionale garante della concorrenza nell'ambito della cooperazione prevista dalle disposizioni del diritto dell'Unione — Diniego d'accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Mancanza di un obbligo per l'istituzione interessata di effettuare un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso quando l'indagine in questione è definitivamente conclusa — Mancanza di necessità di una misura di organizzazione del procedimento che richieda la produzione dei documenti controversi — Omessa presa in considerazione della situazione specifica del richiedente»]

(2015/C 213/55)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Creus Carreras e A. Valiente Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, K. Petersen e A. Lippstreu, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 18 settembre 2013 con la quale è negato alla ricorrente l'accesso a determinati documenti relativi alla corrispondenza intercorsa tra la Commissione e la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, autorità nazionale spagnola garante della concorrenza), riguardo a due procedimenti nazionali avviati da quest'ultima.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Unión de Almacenistas de Hierros de España supporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 24 del 25.1.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-51/14) ⁽¹⁾

(«Regime relativo alle specialità tradizionali garantite — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Rigetto della domanda di registrazione della denominazione “pomazánkové máslo” (burro spalmabile) in quanto specialità tradizionale garantita — Articolazione con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007, che fissano le condizioni di utilizzo della denominazione di vendita “burro”»)

(2015/C 213/56)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vlácil e J. Vitáková, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Guillem Carrau, Z. Malůšková e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/658/UE della Commissione, del 13 novembre 2013, recante rigetto di una domanda di registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Pomazánkové máslo (STG)] (GU L 305, pag. 22).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica ceca è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 93 del 29.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2015 — Swatch/UAMI — Panavision Europe (SWATCHBALL)

(Causa T-71/14) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SWATCHBALL — Marchi comunitari denominativo e figurativo e marchi internazionali denominativo e figurativi SWATCH e swatch — Impedimento relativo alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 213/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Swatch AG (Biel, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Panavision Europe Ltd (Greenford, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 novembre 2013 (procedimento R 470/2012-2), relativa a un'opposizione tra la Swatch AG e la Panavision Europe Ltd.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Swatch AG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 129 del 28.4.2014.